



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale per i minorenni
BRESCIA

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

TRA

l'Università degli Studi di Bergamo, con sede in Via Salvecchio n. 19 cod. fiscale 80004350163 - P.IVA 0161280016, rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Sergio Cavalieri (di seguito denominata, Università)

E

la **Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia**, con sede in Corso Cavour, n. 39 - Brescia, rappresentata dal Procuratore, dott.ssa Giuliana Tondina (di seguito denominata, Procura)

- VISTI** gli artt. 27 e 92 del D.P.R. n. 382/1980, in base ai quali le Università possono stipulare convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale e convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento;
- VISTO** l'art. 18, comma 1, lettera a) della L. n. 196/1997, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", in base al quale le Università possono promuovere tirocini di formazione e orientamento;
- VISTO** il D.L. 142/1998, "Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 L. n. 196/1997, sui tirocini formativi e di orientamento";
- CONSIDERATO** che il D.M. n. 509 del 3 novembre 1999, successivamente modificato dal D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004, indica, tra le attività formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, le attività volte ad agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro;
- CONSIDERATO** l'interesse condiviso del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Bergamo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia a favorire l'approfondimento della formazione degli studenti universitari negli uffici giudiziari;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento di Giurisprudenza e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia concordano sull'opportunità che l'esperienza formativa degli studenti possa arricchirsi di esperienze pratiche, così che possano essere agevolate

le loro scelte professionali mediante conoscenza diretta del mondo del lavoro e della sua organizzazione;

PREMESSO E RITENUTO QUANTO SOPRA, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

(Oggetto della Convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di tirocini curriculari presso la Procura da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università, compatibilmente con le esigenze di servizio della stessa, allo scopo di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro all'interno di una Pubblica Amministrazione. A tal fine, la Procura accoglie ed ospita in qualità di tirocinanti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, per la realizzazione di progetti di formazione e orientamento programmati dall'Università, allo scopo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro della Procura.

Art. 2

(Requisiti per l'ammissione al tirocinio)

1. Per l'ammissione al tirocinio il richiedente deve, al momento della presentazione della domanda, essere iscritto all'ultimo anno del corso di laurea triennale in Diritto per l'impresa nazionale e internazionale, ovvero all'ultimo anno del corso di laurea magistrale in Diritti umani, migrazioni e cooperazione internazionale, ovvero all'ultimo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza.
2. Il richiedente deve essere in ogni caso in possesso del requisito di onorabilità, per non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

Art. 3

(Domanda di svolgimento di tirocinio)

1. Il tirocinio si svolge presso la Procura di Brescia, o altri uffici dipendenti, con il coordinamento del Procuratore.
2. La domanda deve essere presentata alla Procura, con indicazione dei laureandi che hanno fatto richiesta e che rispondono ai requisiti di cui all'art. 2.
3. Per ciascun partecipante deve essere attestato:
 - possesso dei requisiti di cui all'art. 2;
 - media dei voti degli esami sostenuti.
4. La domanda è indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia a mezzo di posta elettronica all'indirizzo: procmin.brescia@giustizia.it e in copia conoscenza all'Università all'indirizzo tirocini@unibg.it, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
5. Nel caso di parere sfavorevole espresso dalla Procura, se ne dà comunicazione all'Università.
6. Il numero di tirocinanti che può essere ammesso è stabilito dalla Procura, tenuto conto delle problematiche organizzative e delle disponibilità logistiche. Quando non è possibile ammettere al tirocinio tutti i richiedenti, è riconosciuta la preferenza sulla base della media dei voti ottenuta negli esami universitari sostenuti.

Art. 4

(Modalità e contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio non può in nessun caso costituire rapporto di lavoro. L'esperienza, infatti, si configura come completamento del percorso formativo sia che realizzi obiettivi didattici,

di orientamento e di acquisizione di conoscenza sia che venga finalizzata ad agevolare le scelte professionali. Non trovano pertanto applicazione le disposizioni normative e dell'autonomia collettiva e le norme in materia di assistenza e previdenza inerenti il rapporto di lavoro.

2. Il tirocinio è svolto a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun compenso per le attività svolte. Esso, inoltre, non comporta alcuna spesa e onere a carico della Procura.
3. La durata del tirocinio non può superare il periodo stabilito dalla normativa vigente.
4. La Procura si impegna, compatibilmente con le proprie esigenze di servizio, a favorire l'esperienza di tirocinio nell'ambiente di lavoro attraverso la messa a disposizione di attrezzature, reparti e servizi, l'illustrazione delle tecnologie esistenti, dell'assetto organizzativo e dei processi di lavoro, in maniera finalizzata al miglior apprendimento delle tecniche e delle procedure.
5. A tale scopo, il progetto di tirocinio di cui al successivo articolo, potrà prevedere lo svolgimento di esperienze, nonché lo studio e l'approfondimento degli argomenti oggetto dell'attività istituzionale della Procura.
6. L'Università assegnerà ad ogni tirocinante un *Tutor*, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Ogni tirocinante verrà assegnato ad un referente della Procura, in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo, incaricato di seguire il tirocinante e di attestare, per conto della Procura, le attività svolte.

Art. 5

(Progetto formativo e di orientamento)

1. Per ciascun tirocinante verrà predisposto un progetto formativo di tirocinio da caricare successivamente nello sportello internet dell'Università contenente, in particolare:
 - a) il nominativo del tirocinante;
 - b) i nominativi del Tutor indicato dall'Università e del Tutor individuato dalla Procura;
 - c) le strutture della Procura ospitante (sedi, uffici, etc.) presso cui sarà svolto il tirocinio;
 - d) gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza del tirocinante presso la Procura.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento sarà seguita e verificata dal Tutor designato dall'Università in veste di Responsabile didattico-organizzativo e dai referenti indicati dalla Procura, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro.
3. L'orario di permanenza nelle strutture ospitanti sarà concordato tra le Parti, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario determinato considerando il numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.
4. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio verrà tenuto un registro firme, a cura del soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.
5. L'Università si impegna a far pervenire copia del progetto formativo e di orientamento, unitamente alla copia della presente convenzione, alla Regione e alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali.

Art. 6

(Obblighi di riservatezza)

1. L'Università si impegna a richiedere ai docenti che svolgeranno la funzione di Tutor/Responsabile organizzativo ed al tirocinante l'assunzione dell'obbligo di riservatezza in ordine alle informazioni, documenti e/o conoscenze di cui vengano in possesso nel corso della collaborazione e svolgimento del tirocinio, oggetto della presente convenzione. L'obbligo di riservatezza si protrae oltre la durata del tirocinio.

Art. 7

(Attività e obblighi del tirocinante)

1. Il tirocinante assiste e coadiuva i referenti della Procura affidatari; sotto la loro guida e controllo provvede con diligenza allo studio dei fascicoli affidatigli, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione di minute dei provvedimenti; assiste alle riunioni operative su invito dei referenti affidatari.
2. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità ed orari idonei a consentirne l'effettivo e puntuale svolgimento ed in assenza di specifiche ragioni di conflitto d'interesse.
3. Non è consentito al tirocinante, per il periodo di tirocinio, di frequentare lo studio professionale di un avvocato o altro professionista iscritto all'Ordine, l'Avvocatura dello Stato o l'Ufficio legale di un Ente pubblico. Non può, altresì, svolgere alcuna attività d'ufficio con riguardo a controversie cui sia interessato lo studio professionale presso il quale ha svolto la sua attività negli ultimi tre anni.
4. Per espletare l'attività di cui al comma 1, il tirocinante ha accesso ai fascicoli, nei limiti e nelle modalità stabilite dai referenti della Procura al fine di garantire la riservatezza delle questioni e dei dati. Il tirocinante non può comunque avere accesso ai fascicoli con classifica di segretezza ai sensi dell'art. 42 L. 142/2007, né a quelli relativi a procedimenti rispetto ai quali versa in conflitto di interessi.
5. Il tirocinio può essere interrotto in ogni momento dalla Procura per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'immagine ed il prestigio dell'Amministrazione stessa. Analoga interruzione può essere disposta in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico del tirocinante e nel caso di accertata inidoneità dello stesso allo svolgimento del tirocinio.
6. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività definite dal progetto formativo e di orientamento;
 - seguire le indicazioni del Tutor didattico-organizzativo dell'Università e dei referenti della Procura e a fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed evenienza;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 6 della presente Convenzione;
 - compilare il registro delle attività svolte per tutta la durata del tirocinio, come specificato nel progetto formativo, e produrre la documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio, secondo quanto previsto dalla normativa regolamentare dell'Università in materia.
7. Al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante redige una relazione contenente l'analitica indicazione delle attività svolte, con particolare riguardo ai fascicoli che ha esaminato, alle questioni di fatto e di diritto trattate, alle minute dei provvedimenti che ha predisposto, alle attività d'ufficio cui ha assistito e ad ogni altra informazione ritenuta utile e rilevante.
8. Il Tutor affidatario sottoscrive la relazione di cui al comma precedente, attestando la veridicità dei dati in essa contenuti e la conformità del tirocinio svolto al progetto formativo di cui agli artt. 4 e 5.
9. Il Procuratore, in qualità di coordinatore, sottoscrive la relazione ed esprime un giudizio sintetico sull'esito del tirocinio.

Art. 8

(Obblighi assicurativi, sicurezza e prevenzione)

1. Le Parti danno reciprocamente atto che:
 - il tirocinante è coperto con assicurazione dall'Università contro gli infortuni che dovesse subire durante lo svolgimento del previsto tirocinio sul lavoro presso l'INAIL, mediante "gestione per conto" (L. n. 808/77), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovesse involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante lo svolgimento delle attività stabilite;

- il personale dipendente dell'Università, impegnato nelle attività indicate nella presente convenzione, è coperto da assicurazione dell'Università, così come previsto dalla legge.
- 2. I soggetti ospitanti devono essere in regola con gli obblighi imposti dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- 3. All'avvio del tirocinio, il tirocinante deve essere formato ed informato dal responsabile per la sicurezza sulle caratteristiche dell'ambiente di lavoro, sugli eventuali rischi relativi alle attività da svolgere indicate nel progetto formativo e sulle misure adottate per contenerli, fornendo gli ausili di tutela necessari, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal soggetto ospitante e custodito presso quest'ultimo, in base agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008.
- 4. Per le attività di cui alla presente convenzione le figure previste espressamente dal citato D. Lgs. n. 81/2008, e segnatamente i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione, sono individuati dalla Procura e comunicati all'Ufficio tirocini dell'Università, al tutor ed allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.
- 5. In caso di infortunio del tirocinante, la Procura si obbliga a dare immediata comunicazione all'Università entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio.

Art. 9

(Trattamento dei dati)

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, eventualmente acquisiti durante lo svolgimento delle attività stabilite, unicamente per le finalità ad esse connesse, nell'osservanza delle norme e dei principi fissati nel D.lgs. n. 196/2003, così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) generale sulla protezione dei dati personali n. 679/2016.
2. Per quanto concerne il trattamento dei dati di cui al presente articolo, titolari del trattamento sono la Procura e l'Università come sopra individuati, denominati e domiciliati. L'Università ha provveduto a nominare un Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD o DPO) contattabile all'indirizzo dpo@unibg.it per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti dell'interessato di cui al capo III (art. 12- 23) del GDPR.

Art. 10

(Oneri finanziari)

Il tirocinio non comporta oneri finanziari per l'Ente ospitante e per l'Università, fatta eccezione per gli obblighi assicurativi di cui all'art. 8.

Art. 11

(Durata)

1. La presente convenzione decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione¹ e avrà validità per 5 anni.
2. Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento da parte di entrambe le Parti, a mezzo PEC inviata con almeno 30 giorni di anticipo. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non avranno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.
3. La convenzione può essere rinnovata su determinazione concorde delle Parti, ad istanza di una di esse.

Art. 12

¹ Poiché la firma viene apposta in modalità elettronica, in difetto di contestualità spazio/temporale, gli effetti e la durata decorrono dalla data di archiviazione/marcatura temporale da parte dell'ultimo sottoscrittore, che pertanto si impegna a darne comunicazione immediata all'altra parte.

(Sottoscrizione e Spese)

1. La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo a carico dell'Università e verrà assolta dalla stessa in modo virtuale.
2. La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.
3. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo, le Parti convengono di risolvere ogni eventuale controversia presso il Foro di Bergamo.

**Art. 13
(Rinvio)**

Per tutto quanto non espressamente previsto e regolamentato nella presente convenzione, si rimanda alla normativa vigente in materia, nonché a quella regolamentare dell'Università per i tirocini e alla disciplina specifica prevista dal regolamento didattico del Dipartimento di Giurisprudenza.

Procura della Repubblica presso il
Tribunale per i minorenni di Brescia
Il Procuratore
(Dott.ssa Giuliana Tondina)
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005

Per l'Università degli Studi di Bergamo
Il Rettore
(Prof. Sergio Cavalieri)

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005



TONDINA
GIULIANA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
24.02.2023
11:20:19
GMT+01:00

Firmato digitalmente da: Sergio Cavalieri
Limitazioni d'uso: Explicit Text: Il titolare fa uso del presente certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 27/02/2023 10:28:05